



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 19 giugno 2024

Incarto: ordinanze/controllo abitanti

ORDINANZA MUNICIPALE **Concernente il servizio controllo abitanti**

Il Municipio di Breggia,

richiamati:

- la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006, in particolare l'art. 11;
- la Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati del movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- la Legge e il Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP);
- gli artt. 106 lett. a) e 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli artt. 23-26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC).

ordina:

Art. 1. Scopo

1. La presente ordinanza disciplina le procedure che permettono al comune di avere dati aggiornati per quanto concerne le persone residenti e le imprese operanti sul territorio.
2. La banca dati del controllo abitanti è gestita nel rispetto delle leggi richiamate.

Art. 2. Notifica di arrivo

1. Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (UCA), presentandosi personalmente o attraverso una modalità alternativa (elettronica, postale) stabilita dall'UCA. La notifica riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne con i documenti di legittimazione.
2. Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la compilazione del formulario "Notifica di arrivo". Al momento dell'annuncio, sarà indispensabile presentare quanto richiesto dall'Ufficio Controllo Abitanti.
3. L'UCA collabora con l'Ufficio tecnico comunale qualora vi sia un'incongruenza dal profilo edilizio.

Art. 3. Soggiorno con domicilio in un altro Comune

1. La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio per altro Comune e compilare il formulario per l'autorizzazione di soggiorno.
2. È riservata la decisione del Municipio.
3. L'autorizzazione ha validità un anno, un eventuale prolungo è subordinato all'analisi da parte del Municipio sulla base della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

Cancelleria comunale

Piazza dal Cumün 1
6835 Morbio Superiore
T: +41 91 695 20 20
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Via al Municipio 4
6837 Caneggio
T: +41 91 695 20 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Art. 4. Cambiamento indirizzo all'interno del Comune

1. Chi cambia indirizzo all'interno del Comune o appartamento all'interno dello stabile, è tenuto a darne comunicazione mediante l'apposito modulo all'UCA, entro 8 giorni.
2. Il medesimo obbligo si estende ai proprietari di immobili per i locali da essi occupati.
3. Gli stranieri devono contemporaneamente notificare il cambio indirizzo all'Ufficio regionale degli stranieri.
4. L'UCA collabora con l'Ufficio tecnico comunale qualora vi sia un'incongruenza dal profilo edilizio.

Art. 5. Notifica di partenza

1. Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune è tenuto a notificarlo personalmente o per iscritto all'UCA entro 8 giorni dalla partenza.
2. Gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri.

Art. 6. Notifiche (arrivi e partenze) da parte dei proprietari di immobili

1. Chiunque sia proprietario o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini nel termine di 8 giorni.
2. In particolare sono inoltre tenuti a presentare la notifica:
 - a. i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
 - b. i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre tre mesi; nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio;
 - c. i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel comune o fuori di esso;
 - d. l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Breggia.
3. L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 7. Mancata notifica

1. In caso di mancata notifica di arrivo il Municipio provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non abbia fatto la notifica personale.
2. Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno retrocessi all'Ufficio dello stato civile competente per il suo comune di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 8. Accertamenti

1. L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.
2. Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni non corrispondenti alle registrazioni.
3. Per eventuali accertamenti l'UCA si avvale della collaborazione della Polizia comunale. Gli agenti di polizia, in questo caso, sono tenuti ad assumere informazioni, richiedere documenti, incassare tasse e contravvenzioni, e compiere ogni atto necessario all'inchiesta loro affidata.

Art. 9. Moduli di notifica

I moduli sono ottenibili gratuitamente presso l'UCA e la cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.comunebreggia.ch, nell'apposita sezione.

Art. 10. Informazioni

1. L'UCA collabora con gli altri Comuni, servizi cantonali o associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (casce malati o altro).
2. Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'UCA è regolato dalle disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali. In ogni caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto.

Art. 11. Rilascio documenti

1. L'UCA si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:
 - a. certificato di domicilio
 - b. dichiarazione composizione economia domestica
 - c. autorizzazione di soggiorno
 - d. altri certificati e documenti relativi alle persone
2. Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni, si rimanda l'utente alla relativa Ordinanza municipale sul prelievo delle tasse per le prestazioni dei servizi comunali.

Art. 12. Attività economiche

L'UCA tiene il registro delle attività economiche presenti sul nostro territorio e delle loro mutazioni.

Art. 13. Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza di qualsiasi informazione rilasciata dall'UCA in buona fede in materia di controllo abitanti.

Art. 14. Contravvenzioni

1. Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite tramite procedura di contravvenzione ai sensi dell'art 145 LOC, con una sanzione da un minimo di CHF 100.-.
2. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo degli abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.

Art. 15. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 16. Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

Adottata con risoluzione municipale no. 172 del 17 giugno 2024
Pubblicata all'albo comunale dal 19 giugno 2024 al 20 agosto 2024

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



(S. Coduri)



Il Segretario:



(A. Brugnetti)